SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1485-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1978
(V. *Stampato n.* **2268**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 1978

Adesione al Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione

---

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo nel quale, con il presente disegno di legge si chiede di ricondurre l'Italia, intende favorire la cooperazione internazionale nel commercio dell'olio d'oliva, cercando di perseguire un equilibrio fra produzione e consumo.

Provvedono alla sua attuazione il Consiglio oleicolo internazionale, avente sede a Madrid, ed una serie di Comitati che affiancano il Consiglio stesso ed operano nel campo finanziario, nel campo tecnico, nel campo degli studi e nel campo della propaganda.

Le spese conseguenti alla nostra adesione riguardano il contributo che l'Italia deve erogare (nella misura del 33,7 per cento del totale), per concorrere a costituire il fondo annuo a disposizione del Consiglio, dell'ammontare complessivo di 300 mila dollari (aumentabili, con una decisione del Consiglio, fino a 500 mila dollari): una somma, evidentemente, modesta, che si spiega peraltro con le funzioni circoscritte attribuite agli organi preposti all'amministrazione dell'Accordo, concentrate in un'attività prevalentemente consultiva, consistente nella raccolta e diffusione di dati informativi, con particolare riguardo alle eccedenze, da un canto, e, dall'altro, alle necessità di olio di oliva, nei singoli Paesi membri.

L'Accordo in esame, infatti, non prevede l'adozione di meccanismi riequilibratori autenticamente operativi, quali lo stoccaggio o il contingentamento delle esportazioni, come previsto invece da altri accordi per taluni prodotti di base (per esempio, il cacao).

Tuttavia la nostra adesione appare utile, non solo per la posizione — il terzo posto, nel mondo — che occupa l'Italia nella produzione, e per le implicazioni sul piano comunitario (dalla nostra adesione dipende la partecipazione anche della CEE), ma anche per la prospettiva di futuri sviluppi nella direzione di una maggiore operatività, alla quale — sebbene nei limiti attualmente segnati dalle intese negoziali — contribuisce per ora anche l'aggiornamento normativo realizzato con il Protocollo di Ginevra del 24 marzo 1973. Tale Protocollo, infatti, recepisce fra l'altro (per esemplificare) la recente, se non recentissima, legislazione nazionale con cui si esclude la commercializzazione, sotto la denominazione di « olio di oliva », degli oli ottenuti con solvente, quelli ricavati mediante procedimenti di riesterificazione, nonchè gli oli di oliva miscelati con oli d'altra natura (capitolo V, articolo 8).

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato complessivamente in lire 200 milioni, si provvede quanto a lire 117.400.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 e quanto a lire 82.600.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.